

ACCORDO QUADRO PROT. N. [...] DEL [...] CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54, CO. 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SVILUPPO DELL'APPLICATIVO BANCA DATI SAI E DEI SISTEMI INFORMATIVI CORRELATI ED AFFERENTI - CIG [88551404B2] CUP[D51F20000000001]

TRA

CITTALIA - Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza con sede legale in Roma alla via dei Prefetti 46, Cod. Fisc. e P. IVA n. 08689441007, in persona del Direttore Luca Pacini, Cod. Fisc. PCNLCU59E30B406R, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Fondazione, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, di seguito per brevità anche **“CITTALIA”**,

E

[...], con sede in **[...]** Via **[...]**, Cod. Fisc. e P. IVA n. **[...]**, nella persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. **[...]**, Cod. Fisc. **[...]**, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dal Consiglio di Amministrazione, Verbale del **[...]**, di seguito per brevità anche **“Aggiudicatario”**.

Premesso che

A) CITTALIA, con determina a contrarre prot. n. **[...]** del **[...]**, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 *ss.mm.ii.*, gestita attraverso la propria Piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche, accessibile all'indirizzo: <https://cittalia.acquistitelematici.it>, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54, co. 3, del Codice, avente ad oggetto i servizi di conduzione operativa, manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo dell'applicativo banca dati sai e dei sistemi informativi correlati ed afferenti,

così come in dettaglio descritti nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

B) La documentazione di gara completa è stata pubblicata sul “profilo del committente” www.cittalia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sulla piattaforma <https://cittalia.acquistitelematici.it> e sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l’ANAC.

C) Con determina prot. n. [...] del [...] è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla [...]

D) L’impresa [...] ha indicato come ausiliaria [...]: [...], con sede in [...], codice fiscale n. [...] partita I.V.A. n. [...] per il seguente requisito [...];

E) Con nota prot. n. [...] del [...] è stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

F) Con nota prot. n. [...] del [...], è stato comunicato agli operatori concorrenti il buon esito delle verifiche sull’Aggiudicatario e la conseguente aggiudicazione definitiva efficace a favore di [...]

G) Con specifico riferimento alla comunicazione antimafia, CITTALIA ha consultato, in data [...], la BDNA con esito [...], e intende procedere, dunque, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 120/2020, a mezzo informativa liberatoria provvisoria, alla stipula sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

H) L’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale d’appalto e le relative FAQ, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

D) Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per CITTALIA nei confronti dell'Aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, definendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei Contratti attuativi che verranno conclusi successivamente tra CITTALIA e [...].

J) Il presente Accordo Quadro è regolato: dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo il "Codice"); dalla l. 120/2020 così come modificata e integrata dal d.l. 77/2021; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), così novellato dal d.lgs 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*"; dalle disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano l'attività di CITTALIA o alla cui applicazione la stessa è comunque tenuta, di cui l'Aggiudicatario dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto; dal Codice di Comportamento di Citalia, approvato dal Consiglio di Fondazione il 14/06/2018, ovvero da eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

K) In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro, da una parte, e quanto dichiarato dall'Aggiudicatario nella propria Offerta comprensiva di Allegati, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nel primo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di CITTALIA, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro.

L) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

M) L'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale.

N) L'Aggiudicatario ha prestato apposita garanzia nei confronti di CITTALIA, rilasciata da [...], n. [...], per un importo di € [...] = ([...]/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro secondo quanto fissato dal successivo articolo 7.

O) Si rende ora necessario provvedere alla stipulazione del relativo Accordo Quadro con unico operatore, che sarà in seguito indicato anche semplicemente con il termine "Accordo".

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I – ACCORDO QUADRO

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Nel presente Accordo vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni generali stabilite in via preliminare per gli eventuali futuri Contratti attuativi di esecuzione dei servizi di conduzione operativa, manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo dell'applicativo banca dati sai e dei sistemi informativi correlati ed afferenti.

Con il presente Accordo, CITTALIA affida l'esecuzione dei predetti servizi

all'Aggiudicatario, che la accetta, alle condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati, che ne formano parte integrante, impegnandosi ad eseguirli nel pieno rispetto di questi ultimi.

3. L'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

4. L'Accordo comprende i seguenti servizi elementari, come meglio descritti nel Capitolato Speciale di appalto (di seguito anche "Capitolato") e nelle relative FAQ pubblicate:

A. Servizi di Gestione dell'applicativo Banca Dati SAI:

- GES – Gestione, Conduzione operativa e Manutenzione Correttiva ed Adattiva

B. Servizi di Sviluppo:

- ELA - Produzione di elaborati propedeutici;
- MEV - Manutenzione evolutiva;
- CHM – Change Management;
- FOR – Formazione;
- MD - Migrazione Dati.

Alcuni di questi servizi sono di tipo continuativo e potranno essere attivati a partire dall'inizio del periodo contrattuale mentre altri saranno attivati all'occorrenza da CITTALIA, in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'esecuzione dell'Accordo. In particolare, i Servizi di Gestione di cui al superiore punto A) si considerano servizi a CANONE mentre i Servizi di Sviluppo di cui al punto B) si considerano Servizi a TASK e saranno attivati all'occorrenza in base a specifiche esigenze.

L'attivazione dei servizi e le modalità di conclusione dei Contratti attuativi sono regolate dal successivo articolo 9 del presente Accordo.

5. L'Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente articolo e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

6. Con la presentazione dell'offerta l'Aggiudicatario attesta:

a) di avere esaminato il Capitolato, le relative FAQ e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi dell'Accordo nonché di aver giudicato i servizi previsti realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei servizi previsti nell'Accordo;

c) di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato, tale da permettere l'esecuzione dei servizi compresi nell'Accordo;

d) di impegnarsi a collaborare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto allo scopo di agevolare l'esecuzione di ogni singolo intervento.

7. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché CITTALIA non vi darà attuazione a mezzo stipula dei singoli Contratti attuativi, con riguardo ai prezzi unitari offerti e all'importo massimo.

Articolo 2

Durata

1. L'Accordo ha una durata di n. 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di presa in carico del servizio indicata nel verbale di presa in carico del sistema, di cui al successivo art. 4, fatta salva la facoltà di recesso anticipato, per eventuale mancato rinnovo della Convenzione [...] stipulata con l'ANCI in data [..].
2. La durata dell'Accordo può essere modificata ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice sino a ulteriori sei mesi, a insindacabile volontà di CITTALIA e tenuto conto della natura delle prestazioni e dei servizi, ai sensi dell'art. 54, co. 1 del Codice, nel caso in cui il valore complessivo dell'Accordo non sia stato ancora esaurito e, comunque, sino alla concorrenza massima del valore medesimo. Qualora intenda esercitare detta facoltà, CITTALIA ne darà comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.
3. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di CITTALIA di ricorrere alla proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
4. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale CITTALIA potrà attivare il singolo Contratto attuativo con le modalità di cui al successivo art. 9.
5. L'Accordo resta valido, efficace e vincolante, ai fini della regolamentazione degli appalti specifici (i singoli Contratti attuativi), per tutto il periodo di vigenza dei medesimi; pertanto, qualora entro il termine di durata del presente Accordo sia stato attivato un servizio, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto specifico saranno regolati dall'Accordo Quadro nonché dal singolo Contratto attuativo.
6. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L. 120/2020 e dell'art. 88, co. 4-bis, d.lgs. n. 159/2011. Pertanto, qualora fosse accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n.

159/2011, CITTALIA ha diritto di recesso dall'Accordo Quadro e dai Contratti attuativi con effetto immediato, fatto salvo il pagamento del corrispettivo per le attività già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle parti rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 3

Obblighi dell'Aggiudicatario

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi, ai sensi dell'art. 68 del Codice, alle indicazioni contenute nel Capitolato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e delle quali l'Aggiudicatario dichiara di aver preso completa e particolareggiata conoscenza.

2. L'Aggiudicatario, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna:

- a mantenere fermo, per tutta la durata del presente Accordo, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo; a presentare offerta per gli appalti specifici nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- a stipulare, su richiesta di CITTALIA, il singolo Contratto attuativo e a dare esecuzione al Contratto medesimo;

- a tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo, secondo quanto previsto nella documentazione di gara, la documentazione amministrativa presentata sia in sede di offerta che per la stipula del presente Accordo;

- a sottoscrivere e ad accettare la nomina quale Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), impegnandosi a rispettare puntualmente tutti gli obblighi e le prescrizioni ivi previste.

3. In particolare l'Aggiudicatario, al fine di tenere aggiornata la documentazione amministrativa, deve: comunicare a CITTALIA ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni e dichiarazioni rilasciate e attestanti che l'Aggiudicatario non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, entro il termine perentorio di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento modificativo/integrativo; inviare a CITTALIA, con periodicità semestrale, il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A o dichiarazione sostitutiva del medesimo ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000; comunicare a CITTALIA ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità professionale e tecnica dichiarati in sede di gara, entro il termine perentorio di n. 3 giorni (tre) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.

Articolo 4

Presa in carico dei sistemi

1. Ai fini dell'avvio dei servizi oggetto del presente Accordo, una volta sottoscritto il "Verbale di Consegna delle Attività", l'Aggiudicatario deve procedere alle attività di acquisizione iniziale delle conoscenze e presa in carico di tutti i Sistemi secondo il "Progetto di presa in carico dei sistemi" presentato nell'Offerta tecnica.
2. La durata massima per la conclusione di tutte le attività di presa in carico del sistema è di **n. 40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del "Verbale di Consegna delle Attività".
3. Al termine, l'Affidatario dovrà sottoscrivere un "Verbale di presa in carico del sistema". Da tale data decorre la durata dell'Accordo Quadro.

Articolo 5

Trasferimento finale delle conoscenze

1. Al termine del periodo contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà predisporre tutto quanto necessario per un passaggio di consegne verso altro operatore del settore risultato

aggiudicatario, o direttamente verso CITTALIA. L'Aggiudicatario deve eseguire la fase di terminazione secondo il "Progetto di terminazione e Trasferimento delle conoscenze" presentato in sede di Offerta Tecnica. La fase di trasferimento delle conoscenze avrà la durata di **n. 40 (quaranta) giorni**, naturali e consecutivi, corrispondenti agli ultimi mesi di erogazione del servizio da parte dell'Aggiudicatario. Fino al termine dell'erogazione del servizio stesso, l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad erogare, in affiancamento all'Affidatario entrante, tutti i servizi oggetto dell'appalto. In tale periodo l'Aggiudicatario rimarrà, comunque, responsabile unico dei livelli di servizio erogati.

Articolo 6

Importo massimo

1. L'Aggiudicatario prende atto che l'importo massimo del presente Accordo è pari ad € 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00) oltre IVA. Tale importo massimo, frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno di CITTALIA - nell'ambito della Convenzione stipulata con l'ANCI in data 29/01/2020, per le annualità 2020-2022 e del suo eventuale rinnovo - non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per CITTALIA nei confronti dell'Aggiudicatario del presente Accordo.

Articolo 7

Garanzia definitiva

1. A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo e dai singoli Contratti attuativi, ivi inclusa la copertura del pagamento delle penali contrattuali, l'Aggiudicatario ha prestato garanzia con polizza fideiussoria n. [...], che si intende parte integrante del presente Accordo, anche se non materialmente allegata.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni.

3. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 103 del Codice.

SEZIONE II – APPALTI SPECIFICI

Articolo 8

Durata

1. La durata dei Contratti attuativi verrà stabilita di volta in volta nei singoli contratti che saranno stipulati.

2. Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte di Contratti attuativi si intendono validi sino al completamento degli incarichi affidati, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo. Pertanto, l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che CITTALIA abbia richiesto con un Contratto attuativo concluso prima della data di scadenza. In tal caso, il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito da CITTALIA per l'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Articolo 9

Modalità di Affidamento

1. I servizi oggetto del presente Accordo saranno richiesti da CITTALIA di volta in volta, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dello stesso.

2. Per l'attivazione dei servizi GES CITTALIA invierà, a mezzo PEC, la relativa "Richiesta di Prestazione" (RdP). L'Aggiudicatario è tenuto ad iniziare le attività relative ai servizi richiesti entro il primo giorno del mese indicato da CITTALIA. Il mancato rispetto di quest'ultimo termine darà luogo all'applicazione delle penali contrattualmente previste. I servizi a canone avranno una durata prefissata minima di un mese.

3. Per l'attivazione dei servizi "A TASK" CITTALIA invierà all'Aggiudicatario una "Richiesta di Quotazione" (RdQ), specificando l'esigenza, gli obiettivi ed i contenuti dell'intervento richiesto. L'Aggiudicatario produce una "Offerta Tecnico Economica" (OTE) entro i tempi stabiliti dagli SLA dell'Offerta tecnica risultata aggiudicataria, pena l'applicazione delle penali contrattualmente previste. La produzione dell'OTE non sarà remunerata in alcun modo. CITTALIA esamina la OTE e, nel caso la consideri congrua e tecnicamente adeguata, trasmette, a mezzo PEC, la relativa "Richiesta di Prestazione" (RdP). L'Affidatario dovrà, nei tempi previsti dagli SLA dell'Offerta tecnica risultata aggiudicataria, attivare il servizio, pena l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

4. Resta inteso che, qualora l'importo del singolo Contratto attuativo superi il valore di € 40.000,00, lo stesso sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Articolo 10

Obblighi dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Per le modalità di affidamento delle attività oggetto del singolo Contratto attuativo, nonché per le modalità esecutive e di rendicontazione delle prestazioni contrattuali, vale quanto stabilito nel presente Accordo, nel Capitolato e, se del caso, nel Contratto attuativo.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione contrattuale, fatte salve ulteriori migliorie tecniche indicate nell'Offerta tecnica e/o successivamente approvate da CITTALIA; in ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei dati in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, restando a carico del medesimo Aggiudicatario gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le

norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

3. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a:

- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo quanto da esso offerto e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo, nel Capitolato, nel Contratto attuativo e negli eventuali allegati; impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto, secondo quanto specificato nell'Offerta, nel Capitolato, nel presente Accordo, nel Contratto attuativo, negli eventuali Allegati;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a CITTALIA, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Accordo, nel Capitolato, nel Contratto attuativo e negli eventuali allegati;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni e dei dati trattati;
- adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da CITTALIA;
- manlevare e tenere indenne CITTALIA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

4. Resta inteso che il personale dell'Aggiudicatario non sarà integrato nell'organizzazione di CITTALIA, né sarà a questa legato da alcuna fattispecie di rapporto diretto.

Articolo 11

Documentazione contrattuale

1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate e gestite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e le ulteriori modalità definite nei documenti di appalto specifico.

2. La documentazione che l'Aggiudicatario deve predisporre, anche ai fini della rendicontazione delle attività, dovrà essere redatta, gestita (relativamente alle eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti) e sottoposta all'approvazione di CITTALIA, con le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato, nell'Offerta tecnica ove migliorativa, ovvero, se del caso, nel singolo Contratto attuativo.

Articolo 12

Referenti Responsabili

1. Per CITTALIA il sig. [...], svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per tutti gli appalti specifici; per l'Aggiudicatario il sig. [...] è stato indicato quale referente e responsabile dei servizi.

Articolo 13

Livelli di Servizio

1. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire i livelli minimi di servizio (SLA) stabiliti nell'Offerta tecnica risultata aggiudicataria, così come migliorati rispetto a quanto previsto nel Capitolato e nei relativi allegati.

2. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione di penali di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14

Penali

1. In base ai risultati dei controlli effettuati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di CITTALIA provvederà a contestare eventuali inadempimenti. A fronte di tali contestazioni l'Aggiudicatario potrà formulare nei successivi n. 10 (dieci) giorni proprie deduzioni. Ove queste non vengano condivise dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Citalia, sarà comminata una penale nella misura stabilita, per ciascuna tipologia di inadempienza, dal par. 8 del Capitolato.
2. Le penali sono cumulabili fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro.
3. L'ammontare delle penali maturate potrà essere trattenuto da CITTALIA sull'importo dei corrispettivi contrattuali dovuti all'Aggiudicatario, in sede di liquidazione delle fatture, ovvero potrà essere recuperato mediante escussione della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L'applicazione delle penali lascia inalterato il diritto di CITTALIA di risolvere il contratto, secondo le clausole risolutive previste dal presente Accordo.

Articolo 15

Gestione delle risorse nel corso dell'appalto specifico

1. L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi del personale specializzato, indicato nell'Offerta tecnica, con il quale abbia stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione, e che, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, risponda alle caratteristiche descritte nei profili professionali di cui al Capitolato nonché di idonea preparazione ed esperienza in materia di trattamento dei dati personali di cui al GDPR, garantendo la tutela dei diritti degli interessati.
2. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione a CITTALIA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto attuativo,

delle eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dello stesso nonché dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

3. L'Aggiudicatario riconosce a CITTALIA la facoltà di richiedere la sostituzione di figure professionali nei casi di prolungati e non motivati periodi di assenza, mancato raggiungimento dei requisiti minimi di conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme etico professionali o disciplinari nonché altre motivazioni che possano implicare il mancato gradimento della risorsa.

4. In particolare, ove CITTALIA constatasse la sussistenza di una delle predette ipotesi, ha facoltà di chiedere all'Aggiudicatario, anche solo a mezzo PEC, la sostituzione del personale non idoneo. L'Aggiudicatario è tenuto a provvedere alla sostituzione, a proprio esclusivo onere, entro il termine dichiarato nell'Offerta tecnica. Il mancato rispetto del suddetto termine darà luogo all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, l'Aggiudicatario si impegna a sostituire il personale utilizzato per l'esecuzione contrattuale in caso di dimissioni o per cause di forza maggiore (malattia, infortunio, trasferimento, etc...), con un'altra risorsa analoga per livello, profilo, esperienze, ferma restando la necessità del gradimento.

6. L'Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità costante del team di servizio anche durante i periodi di ferie, provvedendo alle opportune sostituzioni temporanee con risorse analoghe. Ad ogni modo, i periodi di ferie devono essere comunicati a CITTALIA entro 5 giorni naturali consecutivi.

Articolo 16

Corrispettivi e Modalità di pagamento

1. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi dichiarati nell'Offerta economica per tutta la durata dell'Accordo Quadro. I suddetti corrispettivi

si intendono onnicomprensivi e non saranno soggetti ad alcuna variazione, durante tutto il periodo di esecuzione.

2. L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento dei corrispettivi inerenti i singoli appalti specifici, a condizione che ne venga attestata, da parte del Direttore dell'esecuzione, l'esatta prestazione anche in termini di consegna dei *deliverable* previsti, come riepilogata nei report mensili di cui alle "modalità di rendicontazione" di cui al punto 3 del Capitolato. Resta fermo che, con cadenza almeno mensile, saranno effettuati incontri fra il Responsabile del Servizio dell'Aggiudicatario ed il Direttore dell'esecuzione del contratto di CITTALIA, allo scopo di verificare l'avanzamento delle attività ed il rispetto dei tempi stabiliti, individuare gli eventuali scostamenti e condividere le azioni correttive da porre in atto per la risoluzione dei problemi.

3. Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il riferimento al singolo Contratto attuativo, all'Accordo Quadro, ai servizi (es. obiettivi, fase, tipologia, attività, periodicità) cui si riferisce e dovrà essere intestata a CITTALIA - Fondazione dell'ANCI – Via dei Prefetti 46, 00186 Roma, P.IVA 08689441007, con indicazione del CIG e CUP, del Codice destinatario ZKRO483, nonché della seguente dicitura "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 ss.mm.ii. L'eventuale IVA verrà versata da CITTALIA direttamente all'Erario".

4. L'emissione della fattura elettronica avverrà:

- per i Servizi 'a canone'(GES): con fattura di importo pari al canone mensile offerto dall'Aggiudicatario nella propria Offerta economica.
- per i Servizi 'a task' (ELA, MEV, CHM, FOR, MD): con fattura di importo pari agli stati di avanzamento lavori maturati e autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di CITTALIA.

5. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture – previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) -

esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato e comunicato dall'Aggiudicatario ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. In caso di ritardo nei pagamenti di CITTALIA, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5, del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

7. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a CITTALIA, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo e nei singoli Contratti attuativi; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Sull'importo del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario, ai fini della liquidazione dello stesso, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a CITTALIA a titolo di penale per inadempienze, ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto e sarà applicata la trattenuta ex art. 30, co. 5-bis del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare rigorosamente quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo, si conviene che, in ogni caso, CITTALIA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456

cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC, i Contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni connesse all'esecuzione, siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e *s.m.i.*, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Delibera dell'A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017.

3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ex art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge.

5. L'Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e *s.m.i.*, è tenuto a darne immediata comunicazione a CITTALIA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

6. L'Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verranno assunti tutti gli obblighi, anche ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, dalle predette controparti compresa l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Ai sensi della Delibera dell'A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017, l'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario,

eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Aggiudicatario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

SEZIONE III -

REGOLE RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO E ALL'APPALTO

SPECIFICO

Articolo 18

Risoluzione

1. Ferme restando le altre cause di risoluzione espressamente previste nel presente Accordo, CITTALIA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi con PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero, il venir meno di alcuni dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione nonché per la stipula del presente Accordo, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara. In tal caso, sarà corrisposto il pagamento solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, nei limiti dell'utilità conseguita, e sarà applicata una penale pari al 10% del valore dell'Accordo;
- b) qualora l'Aggiudicatario non ottemperi all'obbligo di aggiornamento della documentazione amministrativa nei termini indicati al precedente articolo 3, comma 2, previa contestazione dell'addebito da parte di CITTALIA con richiesta di immediato adempimento;

- c) in caso di mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CITTALIA;
- d) qualora, per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, sia risolto un Contratto attuativo;
- e) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) accertamenti giudiziari, effettuati nel corso dell'Accordo Quadro, per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intervenute nei confronti di CITTALIA e dipendenti da fatto dell'Aggiudicatario;
- g) inadempimento e/o grave difformità, non risolta o non superata nei termini assegnati da CITTALIA, rispetto alla normativa di cui al Reg UE n. 679/2016 (GDPR) e al d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

2. La risoluzione dell'Accordo Quadro costituisce causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Contratti attuativi.

3. Se la risoluzione dell'Accordo Quadro dipende da cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, anche eventuali Contratti attuativi in corso verranno risolti.

4. Negli altri casi, è facoltà di CITTALIA, tenuto conto delle cause che hanno determinato la risoluzione dell'Accordo Quadro, annullare/revocare l'aggiudicazione dei Contratti attuativi in essere.

5. La risoluzione dell'Accordo Quadro non accompagnata dalla risoluzione dei Contratti attuativi aggiudicati fa sì che ad essi continui ad essere applicabile, fino al loro termine, la normativa dell'Accordo Quadro.

6. CITTALIA potrà risolvere ex art. 1453 c.c. ciascun Contratto attuativo allorché l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni previste in esso o nell'Accordo Quadro, previa assegnazione di congruo termine e indipendentemente dall'eventuale applicazione delle penali.

7. In caso di risoluzione di uno o più Contratti attuativi, l'Aggiudicatario si impegna comunque a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di CITTALIA.

8. In tutti i casi previsti di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i attuativo/i, CITTALIA avrà diritto di escutere la garanzia prestata; l'escussione della garanzia fa salvo il diritto di CITTALIA al risarcimento dell'eventuale, ulteriore, danno.

Articolo 19

Recesso

1. Oltre che in caso di mancato rinnovo della Convenzione con ANCI, CITTALIA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice, dal presente Accordo e dai Contratti attuativi in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a CITTALIA e assicurando il rispetto degli obblighi di cancellazione/restituzione dei dati personali previsti nel Capitolato.

3. In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l'Aggiudicatario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 20

Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti attuativi.

2. In caso di violazione da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, CITTALIA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e/o il Contratto attuativo.

Articolo 21

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti attuativi, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e *s.m.i.*

2. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula di ciascun Contratto attuativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

3. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 22

Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

1. CITTALIA acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione di tutto quanto realizzato dall'Aggiudicatario in esecuzione dei Contratti attuativi, derivanti dal presente Accordo (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software, eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Aggiudicatario e/o dai suoi dipendenti, nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dei Contratti attuativi, derivanti dal presente Accordo Quadro.

2. CITTALIA potrà, pertanto, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare e/o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno, nell'ambito della Convenzione con ANCI richiamata in premessa e/o dei suoi eventuali rinnovi.

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da CITTALIA in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

4. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire a CITTALIA tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo esercizio dei suddetti diritti di esclusiva e di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di CITTALIA in registri o elenchi pubblici.

5. La documentazione, di qualsiasi tipo, derivata dall'esecuzione dei Contratti attuativi, derivanti dal presente Accordo Quadro, è di esclusiva proprietà di CITTALIA che ne potrà disporre nell'ambito della citata Convenzione con ANCI e del suo eventuale rinnovo.

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dei Contratti attuativi non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di CITTALIA.

7. Restano esclusi dalla titolarità di CITTALIA tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

8. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente a CITTALIA l'eventuale adozione di componenti open source dell'erogazione della fornitura, garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico dell'Aggiudicatario e ricomprese nel corrispettivo della fornitura, tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti, volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare CITTALIA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa azione di contraffazione nei confronti di CITTALIA o di altri soggetti coinvolti, in relazione all'uso di quanto oggetto del presente Accordo

Quadro e/o del/i successivo/i Contratto/i attuativo/i, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché le spese relative al ristoro dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. In questa ipotesi, CITTALIA è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di accertamento giudiziario di cui al comma precedente nei confronti di CITTALIA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o del/i singolo/i Contratto/i attuativo/i, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 24

Garanzie

1. L'Aggiudicatario garantisce, per tutta la durata dei Contratti attuativi a valere sul presente Accordo Quadro, la qualità delle prestazioni realizzate nell'ambito dello stesso e pertanto è tenuto all'eliminazione di anomalie, difetti, malfunzionamenti che, dunque, si intendono integralmente a suo carico, nonché allo svolgimento di tutto quanto previsto nelle modalità di esecuzione, specificate nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica.

2. La specificazione delle garanzie è comunque contenuta nel Capitolato e nell'Offerta e potrà essere aggiornata con particolari disposizioni nei Contratti attuativi.

3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Aggiudicatario anche per il fatto del terzo, intendendo CITTALIA restare estranea ai rapporti tra l'Aggiudicatario e le ditte fornitrici.

Articolo 25

Responsabilità

1. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto di CITTALIA e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Aggiudicatario risponde, ai sensi dell'art. 82, par. 2 del GDPR, per il danno causato dal trattamento dei dati ove non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento, specificatamente diretti ai responsabili del trattamento, ovvero abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alla nomina quale Sub-Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR nonché alle istruzioni di CITTALIA di cui al presente Accordo Quadro o successivamente impartite. Qualora CITTALIA e l'Aggiudicatario causino congiuntamente un danno, questi saranno, nei riguardi dell'interessato, responsabili in solido per l'intero ammontare del danno dallo stesso patito.

3. Nel caso in cui CITTALIA corrisponda, conformemente al par. 4 dell'art. 82 del GDPR, l'intero risarcimento del danno patito dall'interessato, questa avrà il diritto di ottenere dall'Aggiudicatario la quota del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità di quest'ultimo, in relazione al danno, conformemente alle condizioni di cui al par. 5 dell'art. 82 del GDPR.

4. Anche in caso di eventuali coperture assicurative, resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 26

Spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro è stipulato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica.

2. Tutte le spese e gli oneri, ivi compresi quelli fiscali, relativi alla stipula del presente Accordo Quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 27

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e CITTALIA, concernenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Accordo Quadro e del/i singolo/i Contratto/i attuativo/i è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 28

Riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dei Contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CITTALIA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto attuativo ovvero il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a CITTALIA.

5. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del medesimo a gare e appalti.

Articolo 29

Trattamento dei dati - Privacy

1. Tutte le attività dovranno essere condotte secondo le linee guida contenute nel Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR). In particolare, considerato che Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca Dati SAI è il Ministero dell'Interno e che CITTALIA è stata nominata Responsabile del trattamento, l'Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da CITTALIA, ai sensi del GDPR, puntualmente descritte nel Capitolato e nella nomina quale Sub-Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 30

Dichiarazioni finali di impegno

1. L'Aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza del Codice di comportamento adottato da Cittalia e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 (di seguito anche "PTPCT"), pubblicato sul sito www.cittalia.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Atti generali" e "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione", e di impegnarsi, nel corso di ogni rapporto contrattuale con CITTALIA, ad operare in assoluta conformità alle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento e nel PTPCT rispettandole per quanto di propria competenza, senza porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle stesse, e di essere consapevole che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Codice di comportamento e al PTPCT può comportare la risoluzione del contratto, salve le eventuali azioni per accertare eventuali ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.

Articolo 31

Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

1. Fanno parte del presente Accordo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti di CITTALIA, i seguenti documenti:

- Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati;
- capitolato tecnico;
- FAQ;
- offerta tecnica dell'Aggiudicatario e relativi allegati;
- offerta economica dell'Aggiudicatario;
- documentazione attestante il versamento della garanzia definitiva;
- dichiarazione del conto corrente dedicato;
- autocertificazioni ex d.P.R. n. 445/2000 dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai fini dell'art. 88, co. 4-bis, d.lgs. n. 159/2011.

Firmato digitalmente

Per CITTALIA

Per L'Aggiudicatario

Il Direttore

L'Amministratore Delegato

L'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: art. 2 (Durata); art. 5 (Trasferimento finale delle conoscenze); art. 10 (Obblighi dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali); art. 14 (Penali); art. 15 (Gestione delle risorse nel corso dell'appalto specifico); 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 18 (Risoluzione); art. 19 (Recesso); art. art. 20 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi); art. 22 (Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere); art. 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 25 (Responsabilità); art. 27

(Foro competente); art. 28 (Riservatezza); art. 29 (Trattamento dei dati – Privacy); art.

30 (Dichiarazioni finali di impegno).

Firmato digitalmente

Per l'Aggiudicatario

L'Amministratore Delegato